



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 34 del 05/09/2023

Repertorio Generale n. 1115 del 05/09/2023

**Oggetto: GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. INTEGRAZIONE IPOTESI
SANZIONATORIE PREVISTE DALLE PRECEDENTI ORDINANZE.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 34 del 05/09/2023

OGGETTO: GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. INTEGRAZIONE IPOTESI SANZIONATORIE PREVISTE DALLE PRECEDENTI ORDINANZE.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 7/2019, con la quale è stata disciplinata la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 13/06/2023 che ha parzialmente modificato l'O.S. n. 7/2019;

CONSIDRATO che le predette ordinanze non prevedono un'immediata ipotesi sanzionatoria in caso di accertato erroneo conferimento di rifiuti, rimandando alle 24 ore successive dall'accertamento l'eventuale irrogazione di una sanzione per mancata ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed omesso ripristino dei luoghi;

VALUTATA, altresì, la mancata previsione di ipotesi sanzionatorie in caso di non ottemperanza all'obbligo di ritiro dei cestelli/contenitori previsti, che non disincentiva il proliferare delle cosiddette "utenze fantasma";

DATO ATTO che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di migliorare il sistema della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché di tutelare il decoro urbano e l'igiene pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata, ad integrazione delle ordinanze sindacali sopra richiamate, le seguente ipotesi sanzionatorie:

- k) esporre rifiuti non correttamente differenziati secondo le indicazioni fornite dal gestore;
 - L) mancato ritiro ed utilizzo dei cestelli/contenitori previsti;
 - M) mancata individuazione dell'area condominiale destinata all'esposizione dei cestelli/contenitori;
- Cassare il contenuto delle predette ordinanze nella parte di seguito riportata:

"Che qualora non vi fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme e al ripristino

dei luoghi entro il termine di 24 ore, l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente atto."

L'utenza domestica che violi le disposizioni di cui alla lettera k) è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad Euro 50,00 (p.m.r.);

l'utenza non domestica che violi le disposizioni di cui alla lettera k) è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad Euro 250,00 (p.m.r.);

Chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere L) ed M) è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad Euro 450,00 (p.m.r.);

DISPONE

Per le utenze non domestiche, in caso di recidiva nell'anno solare delle violazioni di cui alle ordinanze sindacali in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che l'ufficio attività produttive, su segnalazione dell'organo di polizia operante, applichi la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per giorni 3 (tre) oltre alla revoca del provvedimento di concessione del suolo pubblico senza diritto al rimborso del canone per il periodo non goduto.

Al personale del Corpo di Polizia Locale, nonché ad altro idoneo personale incaricato dal Comune e comunque a chiunque abbia, per legge, la competenza, di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

La notifica del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnica, alla Polizia Locale, alle Forze dell'ordine del territorio, all'ASP di Messina, ciascuno per le rispettive competenze.

Che oo stesso sia divulgato alla cittadinanza, tramite pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente.

NORME FINALI

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art. 13 della L. n.689/81, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, ad effettuare rilievi segnaletici descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale

